

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1758 del 07/04/2022
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITA, CON VARIANTI, DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: OZZANO DELL'EMILIA (BO) TITOLARE: SOC AGR MARCHESINI DI MARCHESINI ANDREA E FABIO SS CODICE PRATICA N. BO07A0177/21CT
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1868 del 06/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno sette APRILE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** CAMBIO DI TITOLARITA, CON VARIANTI, DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

**COMUNE:** OZZANO DELL'EMILIA (BO)

**TITOLARE:** SOC AGR MARCHESINI DI MARCHESINI ANDREA E FABIO SS

**CODICE PRATICA N.** BO07A0177/21CT

### **LA DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione, **con delega al titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Demanio Idrico quale sostituto della Responsabile di Area in caso di momentaneo impedimento o assenza per periodi di breve durata alla sottoscrizione di provvedimenti indifferibili ed urgenti relativi ai procedimenti di competenza;**

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**richiamata la Determinazione n. 3624 del 30/09/2016** (procedimento B007A0177) con la quale è stata rilasciata alla ditta **MARCHESINI CLAUDIO** C.F./P.IVA: MRCCLD41P14B249Z/01824591208, **la concessione** preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee da due pozzi denominati 1 e 2, ubicati, rispettivamente, nei punti di coordinate geografiche UTM RER X:698421 Y:929298 e X: 698456 Y:929291, sul terreno di proprietà censito al NCT del comune di Ozzano dell'Emilia al Foglio 1 mappale 157, **alle seguenti condizioni:**

a) il prelievo è stabilito con una portata massima di di 0,7 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 500 mc dal pozzo 1 ad uso zootecnico e, con una portata massima di 5 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 9520 mc dal pozzo 2 ad uso irrigazione agricola;

b) **il pozzo 1 è profondo 45,50 m** dal p.c. ed è costituito da una colonna di captazione di diametro di 200 mm. Il prelievo avviene mediante una pompa sommersa di potenza pari a 0,75 Kw, regolata alla portata massima di esercizio di 0,7 l/s. **Il pozzo 2 è profondo 65 m** dal p.c. ed è costituito da una colonna di captazione di diametro di 219 mm. Il prelievo avviene mediante una pompa azionata da trattore regolata alla portata massima di esercizio di 5 l/s;

c) **la scadenza** della concessione è fissata il 31/12/2025;

**vista l'istanza** assunta agli atti al Prot. n. PG/2021/148519 del 27/09/2021 e successive integrazioni Prot. n. PG/2021/190564 del 13/12/2021 e n. PG/2021/192009 del 15/12/2021, con la quale la ditta SOCIETA' AGRICOLA MARCHESINI DI MARCHESINI ANDREA E FABIO S.S., C.F./P.IVA: 03904031204, sede legale in Via Massarapi n. 6 del comune di Ozzano dell'Emilia (BO), **ha chiesto il cambio di titolarità della concessione** sopra richiamata (procedimento B007A0177/21CT):

- per il medesimo volume di prelievo di 9.520 mc/a ad uso irrigazione agricola di circa 8 ettari (ha) di terreno a patate, mais ed erba medica da foraggio, in rotazione con colture cerealicole non irrigue;

- con la variante in diminuzione di volume di prelievo ad uso zootecnico da 500 a 162 mc/a;

- con la specifica che il pozzo 1 viene usato anche ad uso domestico (ivi compreso il consumo umano, in assenza di acquedotto) da parte dei componenti familiari della ditta richiedente, per un volume di 605 mc/a;

**verificato** che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per i corpi idrici d'interesse, **la derivazione:**

1. **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Zena Idice - confinato superiore codice 0470ER DQ2 CCS*, caratterizzato da: *stato quantitativo Buono e condizioni di rischio dello stato quantitativo assenti*; soggiacenza piezometrica minore di 10 m dal piano campagna e trend positivo; subsidenza con velocità costante compresa tra: - 2,5/0 mm/a;

2. **non comporta un rischio ambientale (attrazione) per il corpo idrico d'interesse**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", per impatto *moderato* e criticità *bassa*, per cui è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

**dato atto** che i quantitativi di acqua richiesti in concessione sono congrui sia con le necessità irrigue, sia con quelle zootecniche rispetto alla pianificazione di settore, rispettivamente, ai sensi della DGR 1415/2016 e della DGR 1195/2016;

**considerato** che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di cambio di titolarità e di variante non sostanziale previsti all'art. 28 e all'art. 31, comma 2, del RR n. 41/2001;

**dato atto** che il cambio di titolarità della concessione è avvenuto per cessazione dell'attività della ditta Marchesini Claudio, causa mortis, e subentro della SOCIETA' AGRICOLA MARCHESINI DI MARCHESINI ANDREA E FABIO S.S., con assenso all'utilizzo dei pozzi da parte dei proprietari del terreno su cui essi insistono, come da documentazione agli atti;

**considerato** che il prelievo effettuato dal pozzo 1, ad uso domestico-consumo umano è riconducibile all'uso domestico, ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 1775/1933, per il quale non è necessario avere un titolo di autorizzazione o di concessione, né è dovuto un canone annuo; altresì da parte di ciascun utilizzatore è necessario presentare denuncia di esclusivo utilizzo ad uso domestico del pozzo per sé e per il proprio nucleo familiare;

**considerato** che il cambio di titolarità comporta il versamento di un deposito cauzionale da parte del nuovo titolare di concessione;

**considerato** che:

- ai fini del calcolo dei canoni di concessione, l'uso zootecnico effettuato dal pozzo 1 è assimilato *all'uso igienico e assimilati* e quello irriguo dal pozzo 2 all'uso *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lettere a) e f) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

**verificato** che per la concessione di cui si chiede il cambio di titolarità sono stati versati i canoni previsti fino al 31/12/2021;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda presentata pari ad € 90,00;

- del canone di concessione 2022 per un importo complessivo di **€ 210,55**, pari alla somma del canone ad uso *igienico e assimilati* dal pozzo 1 di € 170,31, e di quello ad uso *irrigazione agricola* dal pozzo 2 di € 40,24;

- del deposito cauzionale pari ad un importo di € 250,00;

**preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/39182 del 09/03/2022 e successiva integrazione Prot. n. PG/2022/56581 del 05/04/2022;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpa;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla SOCIETA' AGRICOLA MARCHESINI DI MARCHESINI ANDREA E FABIO S.S., C.F./P.IVA: 03904031204, sede legale in Via Massarapi n. 6 del comune di Ozzano dell'Emilia (BO), **il cambio di titolarità della concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee assentita con Determinazione n.3624 del 30/09/2016, di cui la presente concessione costituisce variante non sostanziale, **alle seguenti condizioni:**

a) da due pozzi denominati 1 e 2, ubicati, rispettivamente, nei punti di coordinate geografiche UTM RER X:698421 Y:929298 e X: 698456 Y:929291, sul terreno censito al NCT del comune di Ozzano dell'Emilia al Foglio 1 mappale 157;

b) con una portata massima di di 0,7 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 162 mc dal pozzo 1 ad uso zootecnico e, con una portata massima di 5 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 9520 mc dal pozzo 2 ad uso irrigazione agricola;

c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) **la scadenza** della presente concessione **è confermata alla data** del **31/12/2025** come da Determinazione n.3624 del 30/09/2016. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica

indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale** per gli usi concessi, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato per l'anno 2022 in € 210,55**, pari alla somma del canone ad uso *igienico e assimilati* dal pozzo 1 di € 170,31, e di quello ad uso *irrigazione agricola* dal pozzo 2 di € 40,24; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito [payer.lepida.it](http://payer.lepida.it) (Pagamenti

Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico /  
Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR 2/2015, **è fissata in € 250,00=;** importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta Regionale";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione assentita con Determinazione n.3624 del 30/09/2016, sono stati versati i canoni previsti fino al 31/12/2021;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la

trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

**13)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

**14)** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Patrizia Vitali

firma il titolare dell'incarico di funzione delegato

Ubaldo Cibir

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata a SOCIETA' AGRICOLA MARCHESINI DI MARCHESINI ANDREA E FABIO S.S., C.F./P.IVA: 03904031204, sede legale in Via Massarapi n. 6 del comune di Ozzano dell'Emilia (BO).

### **Art.1**

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

A) **il prelievo** avviene dal corpo idrico sotterraneo: *Conoide Zena Idice - confinato superiore codice 0470ER DQ2 CCS, mediante due pozzi denominati 1 e 2*, ubicati, rispettivamente, nei punti di coordinate geografiche UTM RER X:698421 Y:929298 e X: 698456 Y:929291, sul terreno censito al NCT del comune di Ozzano dell'Emilia al Foglio 1 mappale 157, così come indicato nella planimetria catastale agli atti

B) **il pozzo 1** è profondo 45,50 m dal p.c. ed è costituito da una colonna di captazione di diametro di 200 mm. Il prelievo avviene mediante una elettro pompa sommersa di potenza pari a 0,75 Kw, regolata alla portata massima di esercizio di 0,7 l/s, installata alla profondità di 28 m;

**Il pozzo 2** profondo 65 m dal p.c. ed è costituito da una colonna di captazione di diametro di 219 mm. Il prelievo avviene mediante una pompa sommersa ad asse verticale azionata da trattore, regolata alla portata massima di esercizio di 5 l/s, installata alla profondità di 35 m;

C) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di di 0,7 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 162 mc dal pozzo 1 ad uso zootecnico e, con una portata massima di 5 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 9520 mc dal pozzo 2 ad uso irrigazione agricola di circa 8 ha di terreno a patate, mais ed erba medica da foraggio, in rotazione con colture cerealicole non irrigue;

D) gli usi concessi sono assimilabili ai fini del calcolo del canone, rispettivamente, quello zootecnico all'uso *igienico e assimilati* e quello irriguo all'uso *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lettere a) e f) della L.R. n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

### **Art. 2**

#### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

### **Art. 3**

#### **Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il Concessionario deve:

- **effettuare** il monitoraggio dei volumi annuali di prelievo da ogni pozzo, per ogni uso, e del livello statico piezometrico due volte l'anno, in entrambi i pozzi, in marzo ed in ottobre;

- **trasmettere** all'amministrazione concedente i dati di volume di prelievo e di piezometria, misurati, entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.4**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

#### **Art.5**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

**La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2025** ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, con le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.6**

##### **Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.7**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e

l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

#### **Art. 8 Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art. 9 Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

#### **EPILOGO**

Il sottoscritto Marchesini Andrea, titolare della SOCIETA' AGRICOLA MARCHESINI DI MARCHESINI ANDREA E FABIO S.S., C.F./P.IVA: 03904031204, sede legale in Via Massarapi n. 6 del comune di Ozzano dell'Emilia (BO), dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**